

REGOLAMENTO (CEE) N. 2977/75 DELLA COMMISSIONE**del 13 novembre 1975****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2482/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che deve essere tenuto conto altresì delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati pos-

sono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione;

considerando che i pomodori, le arance dolci, fresche, i mandarini freschi, i limoni freschi e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve prodotte in serra e in pieno campo delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole sgusciate e le noci in guscio possono attualmente esser oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, induce a fissare la restituzione come indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi ripresi in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 254 del 10. 10. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

2. Le disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2818/75⁽⁶⁾, sono applicabili alle esportazioni di arance dolci, mandarini, uve da tavola di pieno campo,

di noci con guscio, nocciole sgusciate e mele definite in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽⁵⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 280 del 31. 10. 1975, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 novembre 1975 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(UC/100 kg peso netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare della restituzione
ex 07.01 M II	Pomodori delle categorie Extra, I e II	4,00
ex 08.02 A I	Arance dolci, fresche : — delle varietà Biondo Comune e Sanguigno Comune, delle categorie Extra, I e II — delle altre varietà, delle categorie Extra, I e II	4,00 6,00
ex 08.02 B	Mandarini freschi, delle categorie Extra, I e II	6,00
ex 08.02 C	Limoni freschi delle categorie Extra, I e II per le esportazioni verso : — i paesi o Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale — le altre destinazioni	2,50 1,44
ex 08.04 A I	Uve da tavola : — fresche, prodotte in pieno campo, delle categorie Extra e I — fresche, prodotte in serra, delle categorie Extra e I	6,00 16,00
ex 08.05 A II	Mandorle sgusciate, escluse le mandorle amare	8,00
ex 08.05 B	Noci comuni in guscio	10,00
ex 08.05 G	Nocciole sgusciate	8,00
ex 08.06 A II	Mele delle categorie Extra, I e II, escluse le mele da sidro : — per le esportazioni verso il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenya, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'Isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, il territorio francese degli Afar e degli Issa, i paesi della penisola arabica ⁽¹⁾ , l'Iran e l'Irak — per le esportazioni verso i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, la Giordania, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, il Brasile, il Venezuela, il Perù, Panama, l'Islanda, la Finlandia e la Norvegia	10,00 5,00

(¹) Sono considerati « Paesi della penisola arabica » ai sensi del presente regolamento i seguenti paesi situati nella penisola e i territori che ne dipendono: l'Arabia Saudita, Bahrein, il Qatar, il Kuwait, il Sultanato di Oman, gli emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Quaiwan, Fujayrah, Ras al Khaymah), la Repubblica araba dello Yemen (Yemen settentrionale) e la Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen meridionale).